

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 716 del - 6 NOV. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Procedimento penale n. 993/06 R.G.N.R. e n. 128/07 R.G. Procura della Repubblica di Ragusa, Tribunale di Modica. Rimborso spese legali, al dipendente matr. 20690.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

- 6 NOV. 2012

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n.01390 del 13 Luglio 2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Visti gli atti del procedimento penale n.993/06 R.G.N.R. e n. 128/07 R.G., avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica a carico del dipendente matr.20690, indagato del reato p.e p. dall' art. 590, 3 e 5° comma c.p., conclusosi con l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

Vista l'istanza con la quale il dipendente, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti ha richiesto il rimborso delle spese legali pari a €.1.540,96, analiticamente documentate come da parcella del Difensore fiduciario;

Considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

Considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

Richiamato l'art.25 CCNL dell'area della dirigenza medica, nonché la procedura emanata dall'azienda per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione della superiore disposizione contrattuale;

Preso atto della fattura n.07 del 30-01-2012, emessa dallo Studio Legale avv. Vincenzo Cavallo di Modica per l'importo di €.1.540,96 a fronte dell'assistenza legale prestata al sanitario;

Preso atto altresì della parcella professionale pro-forma, in atti, dalla quale risultano dettagliate le prestazioni effettuate;

Verificato che le voci di spesa documentate sono contenute nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M.5 ottobre 1994 n.585 e succ. m. e i.;

Ritenuto per quanto finora espresso, di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, le spese sostenute dal dipendente, individuato dal numero di matricola 20690, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo complessivo di €.1.540,96;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione AA.GG. e Legali

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese legali, sostenute dal dipendente, matricola 20690, indagato del reato p.e p. dall' art. 590, 3 e 5° comma c.p., conclusosi con l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

Imputare il complessivo costo di €. 1.540,96 sul CE 50903020108 aut. n. _____ dell'esercizio finanziario in corso

DFP 3941/12

Data _____	Esercizio <u>2012</u>
Importo _____	AutORIZZATO _____
Ordine _____	Conto _____
Visto: Il Direttore Economico Finanziario _____	Il Contabile _____